



**Filippo Azzia**  
**NOTAIO**

Repertorio n. 23268

Raccolta n. 8923

Verbale di assemblea del Consorzio

"CONSORZIO DI TUTELA DEL PISTACCHIO VERDE DI BRONTE D.O.P."

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di marzo, alle ore diciannove e minuti venti.

21 marzo 2018, h. 19,20

In Bronte, in Via Mosè s.n., negli uffici del "Consorzio di Tutela del Pistacchio Verde di Bronte D.O.P."

Avanti a me **Filippo Azzia**, Notaio in Catania, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Catania e Caltagirone.

E' presente

- SCHILIRO' Biagio, nato a Bronte il 5 agosto 1958, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del Consorzio con attività esterna denominato "**CONSORZIO DI TUTELA DEL PISTACCHIO VERDE DI BRONTE D.O.P.**", con sede in Bronte, Via Matrice n. 15, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale: 04222030878, R.E.A. n. CT-281739.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, onde redigerne verbale, alla assemblea straordinaria del detto Consorzio, qui riunito per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Adeguamento dello Statuto, prevedendo che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base al criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012 n. 251.

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi di statuto, il comparente SCHILIRO' Biagio, il quale preliminarmente constata e dà atto che:

- l'assemblea è stata qui convocata a norma di statuto per questo giorno e per le ore 10,00 in prima convocazione, e per le ore 18,00 in seconda convocazione, e si riunisce in seconda convocazione;

- sul totale di 237 Consorziati portanti numero 2759 voti complessivi, ne sono presenti, in proprio e per deleghe acquisite agli atti, numero 23, portanti numero 1416 voti, per come risulta dal foglio presenze che al presente verbale si allega sotto la lettera "**A**", dispensandomi il comparente dal darne lettura;

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sè medesimo quale Presidente, sono presenti i componenti signori Paparo Alfio, Messineo Concetta, Paladino Luigi, Cimbali Massimo Enrico, Spitaleri Carmelo e Catania Nunziata, per come risulta dal foglio presenze che al presente verbale si allega sotto la lettera "**B**", dispensandomi il comparente dal darne lettura;

**Registrato a Catania**

**il 04/04/2018**

**al n. 7318**

**€ 356,00**

- si è accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti.

Il Presidente dichiara, quindi, l'assemblea validamente costituita, ai sensi dell'articolo trentacinque (35) del vigente Statuto, e idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Aperta la seduta, il Presidente fa presente la necessità per il Consorzio di adeguarsi all'indicazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, pervenuta con nota del 3 gennaio 2018, prot. n. 473.

Il Presidente, dunque, sottopone e illustra agli intervenuti la modifica all'articolo quaranta (40) dello Statuto che dovrà essere apportata in conseguenza della suddetta direttiva, in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente fa, quindi, presente che occorrerà aggiungere al testo vigente la seguente dicitura: "In ogni caso, i componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno essere eletti in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 30 novembre 2012."

Il Presidente dà, pertanto, lettura del nuovo testo dell'articolo quaranta (40) dello Statuto per come risulterà a seguito dell'approvanda delibera.

L'Assemblea, esaminata la proposta del Presidente, dopo breve discussione, con le maggioranze richieste dall'articolo trentacinque (35) del vigente Statuto, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, e quindi all'unanimità dei voti

#### **DELIBERA**

1) - per le ragioni tutte illustrate dal Presidente e in conformità alla proposta testè formulata, di modificare l'articolo quaranta (40) dello Statuto secondo la seguente nuova formulazione:

"Art. 40 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 Consiglieri in rappresentanza dei consorziati agricoltori e da 2 in rappresentanza dei consorziati confezionatori sulla base del prodotto certificato nell'anno precedente e comunque secondo le norme vigenti in materia.

In ogni caso, i componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno essere eletti in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 30 novembre 2012.

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea dei consorziati.

Le sedi dei seggi elettorali sono stabilite dal Regolamento.";

2) - di dare mandato al Presidente di apportare al presente verbale e all'allegato Statuto le eventuali aggiunte, modifiche, soppressioni e integrazioni che le autorità competenti riterranno necessarie in sede di deposito ed iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2612 del codice civile.

Il Presidente mi consegna il nuovo testo dello statuto del Consorzio, modificato per il solo articolo quaranta (40), che al presente atto si allega sotto la lettera "C", dispensandomi il comparente dal darne lettura.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta essendo le ore diciannove e minuti trentacinque.

Richiesto io Notaio ricevo quest'atto, del quale ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano. In parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte scritto di mio pugno su due fogli per pagine cinque fin qui.

Viene sottoscritto alle ore diciannove e minuti quarantasette.

**F.to: Schilirò Biagio**

**Filippo Azzia notaio**

**Allegato "C" all'atto con il numero 23268 di Repertorio e 8923 di Raccolta.**

#### **STATUTO**

##### DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 - A tutti gli effetti di legge, ed in particolare, ai fini previsti dall'art.14, comma 15 e seguenti, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e dalle norme nazionali è costituito un consorzio volontario, ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile, che assume la denominazione: **"CONSORZIO DI TUTELA DEL PISTACCHIO VERDE DI BRONTE DOP"** (d'ora in poi "Consorzio").

Esso ha sede legale in Bronte, Piazza Nunzio Azzia n. 14 e potrà stabilire anche altrove una o più sedi amministrative.

##### DURATA

Art. 2 - Il Consorzio ha la durata di anni 30 (trenta), che potrà essere successivamente prorogata nei modi e termini di legge.

##### OGGETTO

Art. 3 - Il Consorzio non persegue scopo di lucro, ha i seguenti scopi che svolge a favore di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della DOP "Pistacchio Verde di Bronte":

1) promuovere l'applicazione del Disciplinare e proporre di esso eventuali modifiche od implementazioni, nonché promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative della DOP "Pistacchio Verde di Bronte";

2) definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;

3) tutelare, promuovere, valorizzare e curare gli interessi generali della DOP "Pistacchio Verde di Bronte" anche attraverso l'informazione del consumatore;

4) promuovere accordi professionali secondo le modalità dal presente Statuto ed, eventualmente, piani attuativi delle

previsioni di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n.102 e ss. modifiche;

5) avanzare proposte di disciplina regolamentare, anche in attuazione del Disciplinare registrato, e svolgere compiti consultivi relativi alla DOP " Pistacchio Verde di Bronte":

6) costituire, detenere ed utilizzare a tutti i fini previsti dal presente statuto il marchio consortile (qualora adottato);

7) conseguire ed espletare l'incarico di vigilanza, in qualità di organo abilitato dalle competenti Amministrazioni dello Stato con l'esecuzione di tutte le funzioni connesse al relativo esercizio, secondo le modalità stabilite dall'ordinamento vigente;

8) tutelare, difendere, anche in sede giudiziaria, in Italia e all'Estero, e vigilare affinché, da parte di chiunque, non vengano usati indebitamente, abusivamente od illegittimamente, anche riferiti a categorie merceologiche diverse la dicitura "Pistacchio Verde di Bronte", il marchio consortile(qualora adottato), il segno distintivo della DOP "Pistacchio Verde di Bronte, il contrassegno ed ogni altro simbolo o dicitura che la identifichi, ed affinché non vengano usati nomi, denominazioni, diciture e simboli comunque atti a trarre in inganno l'acquirente od il consumatore;

9) estendere in Italia ed all'estero la conoscenza la diffusione della DOP " Pistacchio Verde di Bronte", nonché le sue caratteristiche di qualità svolgendo ovunque apposita opera di informazione anche riferita alla sua filiera produttiva;

10) operare la scelta dell'organismo di controllo privato o pubblico autorizzato ai fini del Reg. (UE) n.1151/12, e assicurare l'applicazione del sistema di controllo a tutti i soggetti che operano nel ciclo produttivo descritto e regolamentato nel Disciplinare registrato;

11) collaborare nell'attività di vigilanza con l'ex Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, ai sensi del D.M. del 12 ottobre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP, nell'attività di vigilanza.

Per il perseguimento di quanto sopra, il Consorzio può compiere tutte le operazioni commerciali industriali e finanziarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche concedendo fidejussioni, avalli e garanzie.

Inoltre il Consorzio nell'ambito degli scopi statuari, svolge le seguenti attività nell'interesse dei consorziati:

1) Favorisce ed aderisce alle iniziative atte ad organizzare e facilitare l'esportazione da parte dei consorziati e che contribuiscono all'affermazione della DOP "Pistacchio Verde di Bronte";

2) Supporta i consorziati nel Perfezionamento costante del

risultato produttivo, dando loro informazioni, direttive, assistenza ed ausili tecnici e scientifici;

3) Assiste i soci in ogni questione di interesse comune;

4) Promuove intese tra i consorziati atte a valorizzare la produzione della DOP "Pistacchio Verde di Bronte" o ad accrescerne la rinomanza e la conoscenza;

5) Intraprende qualsiasi iniziativa nell'interesse collettivo dei consorziati.

Art. 4 - Per "Pistacchio di Bronte" DOP, ai fini del presente statuto, si intende il prodotto registrato con Regolamento (UE) n. 21 del 12 gennaio 2010, certificato come tale ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006, la cui produzione avviene ai sensi del Disciplinare di produzione registrato ai sensi della normativa sopra citata.

SEGNO DISTINTIVO DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

MARCHIO CONSORTILE

Art. 5 - Eventuali marchi consortili del Consorzio sono depositati ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e sono di esclusiva proprietà del Consorzio, che ha il compito della loro tutela e salvaguardia. I Marchi predetti verranno utilizzati secondo le modalità fissate dal presente Statuto. I costi relativi ricadranno sui soli consorziati che ne usufruiranno.

Il marchio consortile del Consorzio allegato al presente statuto, e di sua esclusiva proprietà, si identifica con il segno distintivo di cui al comma precedente ed è sottoposto alle norme ad esso relative; in particolare ne è consentita l'utilizzazione a tutti i soggetti sottoposti al sistema di controllo della D.O.P.

Art. 6 - L'utilizzo dei marchi e dei contrassegni del Consorzio, diversi dal segno distintivo della D.O.P., e la loro immissione sul mercato sono disciplinati da appositi Regolamenti, predisposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea e dopo approvazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Art. 7 - La concessione della marcatura, di cui all'art. 6, è anche subordinata all'approvazione da parte del Consorzio del materiale di confezione allo scopo di verificare la sua rispondenza ai criteri di tutela della denominazione di origine, della località di produzione, del marchio consorziale e della lealtà commerciale. Tali criteri saranno precisati e determinati nel regolamento previa approvazione da parte del Ministero.

La mancata ottemperanza alle disposizioni del precedente comma e dell'articolo 9 del presente Statuto comporta l'immediata sospensione del diritto alla marcatura, salvo l'adozione delle sanzioni di cui all'art. 26.

L'inadempienza alle disposizioni del presente articolo comporta la sospensione della marcatura di cui all'art. 6 fino al momento in cui il socio non si metta in regola.

Art. 8 - I soci hanno il diritto di segnalare al Consorzio ogni violazione dei diritti del marchio consortile di cui all'art. 6. Il Consorzio oltre a quanto previsto al successivo art. 25, interverrà con tutti i mezzi consentiti dalle leggi vigenti per colpire l'illecito uso del marchio consortile da parte di terzi o la sua contraffazione.

SOCI

Art. 9 - Possono essere ammessi al Consorzio in qualità di consorziati, purchè ne facciano richiesta, gli appartenenti alle seguenti categorie così come individuate dall'art. 2 del D.M. 12 Aprile 2000 "Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.", che siano inseriti nel sistema di controllo dell'Organismo autorizzato per la D.O.P. "Pistacchio Verde di Bronte":

1) Produttori Agricoli.

Possono essere ammessi al Consorzio, quale consorziati "produttori agricoli", tutti i produttori agricoli di Pistacchio Verde di Bronte che conducano pistacchieti nelle zone delimitate dal disciplinare, approvato dalle competenti autorità inseriti nel sistema di controllo.

Possono quindi partecipare al Consorzio in qualità di Consorziati produttori agricoli:

a) i produttori agricoli singoli, le persone fisiche e le persone giuridiche, proprietari di appezzamenti coltivati a pistacchieto definiti e delimitati come all'art. 3 del disciplinare di produzione.

b) i titolari di contratti d'affitto di pistacchieti definiti e delimitati come all'art. 3 del disciplinare di produzione. In caso di ammissione dell'affittuario al Consorzio la sua appartenenza al medesimo cesserà alla scadenza del contratto d'affitto.

c) i compartecipanti ed i comodatari che conducono terreni a pistacchieti aventi i requisiti di cui all'art. 3 disciplinare di produzione. In tal caso, i documenti allegati alla domanda dovranno comprendere il consenso del concedente. In caso di ammissione, l'appartenenza del compartecipante e del comodatario al Consorzio cesserà al termine del relativo rapporto.

d) le associazioni, le cooperative, le società e le organizzazioni di produttori limitatamente ai soci agricoltori titolari di appezzamenti come specificati ai precedenti punti "a", "b" e "c" del presente articolo e su specifica delega scritta dei propri associati che abbiano i requisiti di cui ai punti sopraindicati.

2) Confezionatori.

Possono fare parte del Consorzio in qualità di soci confezionatori le persone fisiche o giuridiche, anche se organizzate in forme associative, limitatamente ai soci che confezionano "Pistacchio Verde di Bronte" così come definito dall'art. 4

del presente statuto, su specifica delega scritta di questi.

Ai sensi del DM 12.04.2000:

- ai produttori agricoli di Pistacchio Verde di Bronte DOP competerà una percentuale minima di rappresentatività pari al 66%;

- ai confezionatori di Pistacchio Verde di Bronte DOP competerà una percentuale massima di rappresentatività pari al 34%;

Art. 10 - I Soci sono liberi di aderire alle categorie al momento della ammissione.

Ogni socio potrà fare parte di più categorie, secondo le attività effettivamente svolte, anche sotto diverse ragioni sociali e sarà tenuto a versare quote e contributi in ragione di ogni singolo ramo di attività, ammissione compresa, come se fosse socio di ogni singola categoria.

In uguale misura avrà diritto di voto secondo le norme delle specifiche categorie.

Il socio che non potesse partecipare direttamente all'attività sociale del Consorzio, può farsi rappresentare, in forma anche continuativa, da persona di sua fiducia, munita di regolare delega.

Art. 11 - Le modalità di presentazione delle domande di ammissione, le documentazioni da allegare, le verifiche da effettuare e i relativi eventuali oneri a carico del presentatore della domanda, sono stabilite dal Regolamento, previa autorizzazione da parte del Ministero.

Art. 12 - Chi si trova in possesso dei requisiti di cui sopra ed intende essere ammesso al Consorzio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - I produttori agricoli e i confezionatori che vengono ammessi al Consorzio devono pagare una quota di ammissione che andrà a costituire il fondo consortile e che verrà stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - I soci a qualsiasi categoria appartengano, corrisponderanno al consorzio un contributo annuo per ogni quantità di prodotto controllata così come previsto dal D.M. 410/2000.

I costi vengono anche sostenuti dai non soci, come espressamente previsto dal D.M.: n. 410 del 12 settembre 2000, purché siano attività rientranti tra quelle previste dell'art. 14, comma 15 e ss., della legge n. 526 del 21 dicembre 1996.

Art. 15 - Il contributo annuo dovrà essere inderogabilmente versato entro quattro mesi dall'Assemblea annua di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Art. 16 - La domanda d'iscrizione dovrà contenere tutti gli elementi richiesti dalle norme vigenti e dal Regolamento.

Se la richiesta di ammissione è fatta da persona giuridica la domanda sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve essere corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

Il Consorzio potrà in ogni momento verificare le posizioni

dei singoli produttori agricoli e confezionatori.

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione unitamente alla quota di iscrizione.

Sulla domanda decide il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle norme del presente statuto.

Il nuovo ammesso sarà iscritto nell'elenco dei Soci all'atto della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di mancata accettazione della domanda, entro un anno dalla presentazione, la quota versata sarà restituita senza interessi.

Art. 17 - I soci sono obbligati a comunicare al Consorzio, entro 15 giorni dal momento in cui si è verificato, il cambiamento della ragione sociale.

Nell'ipotesi di trasferimento aziendale per atto tra vivi, il nuovo proprietario non subentra di diritto, pertanto, se intende far parte del Consorzio, dovrà presentare domanda di ammissione e pagare la relativa quota.

Art. 18 - Il socio è obbligato a non assumere comportamenti lesivi degli interessi del Consorzio e delle sue categorie, o comunque suscettibili di ledere il prestigio e gli interessi degli altri soci. In caso contrario il Socio sarà passibile delle sanzioni di cui all'art. 22 del presente Statuto.

Art. 19 - I soci, che usufruiscono dei marchi consortili di cui all'art. 6, dovranno assoggettarsi, sia in azienda che nei locali destinati all'attività di lavorazione, a tutti i sopralluoghi, ispezioni, verifiche anche dei documenti necessari all'applicazione delle norme fissate dal presente Statuto o deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con obbligo di fornire agli incaricati delle verifiche tutte le notizie o i documenti necessari.

Art. 20 - Il Socio che non adempia agli impegni assunti nei confronti del Consorzio, violi le disposizioni del presente Statuto o dei Regolamenti del Consorzio, o nei cui confronti vengano accertate dall'organismo di controllo, violazioni al Disciplinare, che provochi, con il proprio comportamento, un danno agli interessi del Consorzio o di altri consorziati, è soggetto oltre che alle eventuali sanzioni erogate dall'Organismo di controllo, anche alle seguenti sanzioni in relazione alla gravità della mancanza:

- a) censura con diffida;
- b) sospensione dalla marcatura con il marchio consortile di cui all'art. 5 per un periodo da uno a sei mesi;
- c) sospensione fino ad un anno di tutti i diritti connessi allo status di Socio;
- d) esclusione dal Consorzio.

La censura è una dichiarazione di biasimo, accompagnata dalla diffida a tenere un comportamento conforme ai doveri di Socio, pena l'applicazione delle sanzioni più gravi.

Incorre nelle sanzioni di cui alle lettere b), c) e d) il Socio che:



- avendo ricevuto la censura con diffida, non abbia adempiuto alla medesima;

- abbia commesso una violazione ai propri doveri di particolare gravità o abbia commesso più violazioni.

Incorre automaticamente nella sospensione al diritto alla marcatura consortile di cui allo art. 5 il Socio che si renda moroso nel pagamento dei contributi consortili, e previa diffida a regolarizzare la propria posizione, non ottemperi alla medesima entro il termine assegnatogli, salva l'applicazione della sanzione più grave di cui alla lettera d), nel caso che la morosità si protragga per oltre sei mesi.

Il ritardo nel pagamento dei contributi consortili determina l'applicazione di un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza.

Il Socio incorre nell'esclusione del Consorzio:

1) per uso illecito dei marchi consortili di cui all'articolo 6;

2) per uso di marchi consortili contraffatti;

3) per indebito ottenimento della marcatura consortile del pistacchio che non ne abbia diritto;

4) per avere messo in vendita pistacchio con il marchio del Consorzio, che lo stesso Consorzio abbia dichiarato non rispondente alle caratteristiche;

5) per aver assunto iniziative commerciali tali da danneggiare gravemente il Consorzio e la sua compagine sociale;

6) per persistente morosità nel pagamento delle quote sociali, quando sia già incorso per tale motivo nelle sanzioni di cui alle lettere b) e c);

7) per avere, in maniera documentata, disatteso le disposizioni contenute dal Disciplinare di Produzione del Pistacchio Verde di Bronte e sia stata accertata dall'Organismo di Controllo infrazione grave alle leggi e disposizioni vigenti per la produzione, la conservazione e il confezionamento;

8) per avere falsificato o contraffatto le deleghe di rappresentanza all'Assemblea;

9) in tutti gli altri casi in cui il Socio si trovi in grave contrasto con quanto disposto dal presente Statuto e per recidiva in comportamenti che abbiano già dato luogo all'applicazione di sanzioni.

Art. 21 - Resta, in ogni caso, salvo il diritto del Consorzio ad agire giudizialmente contro il Socio inadempiente per i danni causati dal comportamento di quest'ultimo.

Art. 22 - Il Consiglio di Amministrazione, accertato un comportamento lesivo del Socio, deve contestarlo a quest'ultimo in modo preciso e dettagliato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con invito a presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, le proprie giustificazioni, con eventuale esibizione dei documenti e delle prove a proprio discarico. Il Socio può chiedere altresì di

prendere visione degli atti sulla cui base è stata formulata la contestazione.

Il Consiglio provvede in merito alle sanzioni con atto motivato, comunicato al Socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 15 (quindici) giorni dall'accertamento della violazione.

Art. 23 - Contro le sanzioni disciplinari il Socio può proporre ricorso al Collegio Arbitrale, nel termine di 30 gg.

Art. 24 - Le quote di ammissione vengono stabilite in misura fissa dal Regolamento. L'importo dei contributi annuali viene determinato dal regolamento in proporzione alla quantità di prodotto controllato dall'Organismo di Controllo e nel rispetto delle percentuali di contribuzione di ciascuna categoria fissate dalle norme in materia dei consorzi di tutela.

I contributi e le quote potranno essere differenziati secondo le diverse categorie.

Art. 25 - I consorziati hanno l'obbligo di:

- non chiedere, per la durata del Consorzio, la divisione del fondo consortile;

- osservare lo Statuto, il disciplinare della D.O.P. e i Regolamenti, nonché di attenersi alle delibere prese dagli organi sociali;

- versare le quote e i contributi nei tempi e nei modi stabiliti a norma del presente Statuto e del Regolamento;

Art. 26 - Fermi restando gli obblighi di cui al precedente art. 25, l'appartenenza al Consorzio dà diritto al consorziato di ottenere:

- i contrassegni dei marchi del consorzio per il prodotto conforme al regolamento;

- le assistenze e i vantaggi previsti dal presente Statuto;

- di qualificarsi quali appartenenti al Consorzio di Tutela del pistacchio verde di Bronte nei limiti e nei modi stabiliti dal presente statuto;

- di elettorato attivo e passivo.

Art. 27 - La qualità di consorziato si perde per recesso, decadenza ed esclusione, nonché dopo un anno di morosità in assenza di giustificati motivi e per tutti i casi previsti dalla legge.

Il recesso è consentito, nei casi previsti dal Codice Civile, e al consorziato che abbia cessato l'attività. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del consorziato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti di quel consorziato che si sia reso colpevole di infrazione statutaria o regolamentare o che abbia arrecato nocumento ai fini e agli interessi del Consorzio

o all'immagine e notorietà del prodotto.

E' ammesso il ricorso al Collegio Arbitrale.

#### FONDO CONSORTILE

Art. 28 - Il Fondo Consortile è costituito:

- a) dalle quote d'ammissione dei consorziati;
- b) da eventuali quote consortili straordinarie;
- c) dai contributi consortili ordinari (annuali);
- d) dai contributi consortili straordinari ed integrativi;
- e) dai contributi di Organismi nazionali o sovranazionali, di Enti e privati;
- f) dai beni immobili che per acquisti, donazioni e lasciti passino in proprietà del Consorzio;
- g) dai proventi di attività e dai contributi versati dai consorziati per i servizi prestati a richiesta dei singoli soci;
- h) da ogni altra eventuale entrata straordinaria.

Art. 29 - Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del Fondo ed i creditori particolari dei consorziati non possono fare valere i loro diritti sul Fondo medesimo.

#### ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 30 - Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio dei Sindaci.

Gli organi sociali consortili devono essere composti nel rispetto dei criteri di rappresentanza previsti dal D.M. n. 61414 del 12 aprile 2000.

Art. 31 - L'Assemblea è composta dai consorziati e/o dai loro rappresentanti. Le sue deliberazioni, validamente adottate, impegnano tutti i Soci.

I consorziati Produttori Agricoli e Confezionatori eleggono i membri del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 32 - A ciascun consorziato spetta un (1) voto più un (1) voto per ogni cinquecento chilogrammi (500 Kg.) di prodotto certificato.

Art. 33 - Ai fini della espressione del voto in Assemblea i Consorziati costituiti in Società, anche di persone, nomineranno il loro rappresentante legale o un suo delegato.

L'espressione del voto dei soggetti associativi di cui all'art. 11, capo "1", lettera "d" è subordinata alla delega scritta dei singoli produttori agricoli o confezionatori associati, come individuati all'art. 11, specifica per ogni convocazione.

Art. 34 - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio;

- b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle forme previste dal presente Statuto;
- c) nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Consiglio Sindacale ed il relativo Presidente;
- d) determina il compenso dei componenti del Collegio Sindacale sia deliberando direttamente sia delegando il Consiglio, con o senza predeterminazione di limiti o criteri;
- e) deliberare la scelta dell'organismo di controllo;
- f) delibera sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione e comunque previsti dal presente Statuto anche in attuazione dei relativi regolamenti, nonché su ogni altro argomento attinente all'ordine del giorno riportato dalla lettera di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti validi e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consorziati presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sia in prima e sia in seconda convocazione sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati.

Art. 35 - L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti e/o rappresentati tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti validi e in seconda convocazione con almeno 1/3 (un terzo) di essi. Le deliberazioni sia in prima e sia in seconda convocazione sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni che abbiano ad oggetto la modifica dello Statuto, la modifica del Disciplinare, la proroga della durata del consorzio, lo scioglimento anticipato del Consorzio e la nomina dei liquidatori, sono adottate sia in prima, sia in seconda convocazione, con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti validi.

Le deliberazioni che abbiano ad oggetto la modifica dello Statuto e quelle del Disciplinare di Produzione, una volta adottate, devono essere sottoposte all'approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Inoltre rientra tra i poteri dell'Assemblea straordinaria svolgere ogni altra funzione, che rientra negli scopi statutari, non attribuita ad altri organi consortili e sottoposte al Consiglio di Amministrazione.

Art. 36 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata, almeno otto giorni prima della data indicata per l'Assemblea, mediante avviso con lettera raccomandata inviata ai consorziati presso il domicilio indicato nel libro soci e/o e mediante affissione, per uguale periodo di otto giorni presso la Sede del consorzio, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza entro i confini territoriali delle Province di cui al Disciplinare di produzione e l'elenco delle materie da trattare nonché l'indica-

zione del giorno e dell'ora della seconda convocazione. La convocazione potrà avvenire anche a mezzo fax ovvero per e-mail, nei termini di cui sopra, purchè il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica risulti indicato in apposito elenco allegato al libro Soci.

Art. 37 - Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatte da un Notaio.

Art. 38 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal Vice Presidente designato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente nomina il Segretario e da due a venti scrutatori scelti tra i votanti.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione può funzionare da Segretario dell'Assemblea.

Art. 39 - Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci sempre che non siano sospesi dall'esercizio dei diritti sociali ed a condizione che siano in regola con il versamento dei contributi sociali e di ogni altro impegno finanziario nei confronti del Consorzio.

Il Socio può intervenire personalmente o a mezzo di apposito rappresentante, che deve essere socio, nominato mediante delega scritta.

Il numero massimo delle deleghe è pari a cinque per i soggetti di cui all'art. 11, punto 1, lettere a), b) e c) e per i soggetti di cui all'art. 11, punto due.

Non possono votare per delega i soggetti di cui all'art.11, punto 1, lettera d).

I soggetti di cui all'art. 11, punto 1, lettera "d", e punto 2, debbono avere per ogni convocazione la espressa delega dei singoli agricoltori o condizionatori associati. Nel caso di intervento di organismi associativi di secondo grado le deleghe dei singoli agricoltori o confezionatori devono contenere la espressa previsione che il loro delegato possa delegare a sua volta il rappresentante dell'organismo di secondo grado.

Le deleghe debbono essere depositate prima della votazione, presso la presidenza del seggio.

Art. 40 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 Consiglieri in rappresentanza dei consorziati agricoltori e da 2 in rappresentanza dei consorziati confezionatori sulla base del prodotto certificato nell'anno precedente e comunque secondo le norme vigenti in materia.

In ogni caso, i componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno essere eletti in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 30 novembre 2012.

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea dei consorziati.

Le sedi dei seggi elettorali sono stabilite dal Regolamento.

Art. 41 - Ai fini della designazione dei candidati, per ogni categoria possono essere predisposte più liste comprendenti un numero di candidati non superiore al doppio dei seggi ai quali ha diritto, e che, per ciascun candidato, porti la firma di almeno dieci Soci della categoria stessa, non candidati, e che non abbiano presentato altri candidati. Tali liste dovranno pervenire al Consorzio almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Le liste di ciascuna categoria saranno riportate dal Consorzio in ordine di presentazione delle liste, in una scheda di voto separata per ogni categoria (scheda da contraddistinguersi da diverso colore o simbolo). A ciascun Socio presente all'Assemblea dovranno essere consegnate tante schede di voto della sua categoria quanti sono i voti cui ha diritto, anche in tagli multipli di cinque voti.

Ove fossero regolamentate procedure di voto elettronico, deve essere assicurato il voto segreto.

I Soci dovranno votare nell'Assemblea per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, solo per i candidati della categoria di appartenenza esprimendo, sulla scheda di voto, un numero di preferenze non superiore ai 2/3, arrotondato per eccesso, del numero di seggi spettanti alla categoria medesima (numero che dovrà risultare sulla scheda di voto).

Sono nulle le schede con numero di preferenze maggiore.

Risultano eletti, categoria per categoria, i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, il Socio con maggiore anzianità nel Consorzio.

Qualora non siano espresse preferenze sufficienti a coprire i seggi della categoria, per i mancanti si tiene conto dell'ordine di elencazione nella scheda elettorale, nel caso di più liste nell'ordine di elencazione della lista più votata.

Ove per una o più categorie vengano presentate liste con numero di candidati insufficiente, i seggi non coperti verranno assegnati dal Consiglio nella sua prima riunione per cooptazione per gli appartenenti alla/e categoria/e medesima/e. Qualora i designati cooptati rifiutino l'incarico, il Consiglio provvederà alla sostituzione per cooptazione tra la stessa categoria.

Dei risultati delle elezioni sarà data notizia alla compagine sociale entro 30 (trenta) giorni dalla data delle stesse.

Qualora nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirli mediante nomina per cooptazione, secondo le norme dell'art. 2386 del Codice civile, nel rispetto della rappresentanza di tutte le categorie di Soci e delle graduatorie raggiunte in sede di votazione.

La commissione elettorale nominata dal Presidente verificherà il diritto al voto ed i voti attribuiti che devono essere indicati sulla scheda consegnata al consorziato e sottoscritta

dal Presidente o dal Segretario della Commissione.

Art. 42 - I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso d'impedimento, dimissioni, decadenza o altro ostacolo all'esercizio del mandato durante il corso del triennio si applica l'art. 49 del presente Statuto. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri o in caso di dimissioni dell'intero Consiglio, si applica l'art. 2386 del Codice Civile.

Art. 43 - Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e un Vice Presidente per ciascuna categoria. Il segretario, potrà essere scelto all'infuori dei membri del Consiglio, nel tal caso il segretario non avrà diritto al voto.

Art. 44 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei componenti del Consiglio e, comunque, non meno di quattro volte all'anno.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga un terzo dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni saranno verbalizzate in un apposito libro e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale sarà approvato alla fine della seduta.

Art. 45 - E' causa di decadenza automatica dalla carica di Consigliere l'assenza senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio. E' anche causa di decadenza automatica del Presidente la mancata convocazione del Consiglio come previsto dallo art. 48.

Art. 46 - L'eventuale attribuzione di emolumenti e di gettoni di presenza ai Consiglieri, ai componenti il Comitato Esecutivo e ai componenti il Collegio Sindacale verrà determinata dall'Assemblea.

Art. 47 - Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il funzionamento del Consorzio stesso. Pertanto, fra l'altro, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) deliberare sull'ammissione, il recesso e la decadenza dei consorziati e sulla eventuale esclusione degli stessi;
- d) approvare i preventivi e i consuntivi di spesa annuali del Consorzio;
- e) assumere e licenziare il personale del Consorzio fissandone le mansioni e la retribuzione;
- f) nominare Esperti e Tecnici, ove fosse necessario, per gli adempimenti istituzionali e statutari del Consorzio;
- g) determinare le quote e i contributi dovuti al Consorzio

nel rispetto delle percentuali di contribuzione di ciascuna categoria come previsto nelle norme di legge in materia dei Consorzi di tutela;

h) fissare di volta in volta il costo della marcatura di cui agli artt. 5 e 6, e quello dei contributi per le attività a favore dello stesso o a richiesta dai consorziati;

i) provvedere alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informativa da allegare allo stesso;

l) redigere il progetto del bilancio preventivo;

m) autorizzare la sospensione del diritto alla marcatura consorziale di cui agli artt. 5 e 6, nonché l'esenzione al contributo annuale o alla esenzione dello stesso nel caso previsto dall'art. 22;

n) compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità sociali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque delegare, in quanto per legge delegabili, parte degli oggetti di cui sopra al Presidente, ai Vice Presidenti, a uno o più Consiglieri.

Art. 48 - E altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione:

a) nominare nel proprio seno in accordo con il Presidente, un Amministratore Delegato, precisandone le attribuzioni, i poteri ed il relativo compenso;

b) nominare, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti dei Consiglieri in carica, un Comitato esecutivo con le modalità di cui all'art. 51 del presente Statuto e con la specificazione delle attribuzioni dei poteri e delle mansioni;

c) nominare un Direttore, stabilendone i poteri e le mansioni e il compenso;

d) conferire ad uno o più dei suoi componenti deleghe occasionali, determinando di volta in volta il contenuto di esse ed i poteri del delegato;

e) assegnare al Segretario del Consiglio, anche quando faccia parte di questo, un'indennità ed attribuirgli, se del caso, specifici compiti per assicurare la regolarità dei servizi di segreteria e la istruzione delle pratiche da sottoporre all'esame del Consiglio medesimo;

f) costituire nel proprio seno commissioni speciali a carattere consultivo, allo scopo di affiancare e di assicurare la Presidenza e le strutture nello studio e nella trattazione di argomenti di particolare importanza. Di tali Commissioni, il Consiglio potrà chiamare a far parte anche persone estranee al Consorzio, in ragione della loro preparazione e competenza;

g) predisporre l'adozione da parte del Consorzio di uno o più regolamenti per disciplinare la vigilanza e il controllo sull'attività dei Soci che utilizzino il marchio consortile di cui all'art. 6, l'attività pubblicitaria dei Soci, la tenuta dell'elenco dei consorziati, l'accertamento delle violazioni e quant'altro risultati necessario od anche solo opportuno per la esecuzione del presente Statuto.

Art. 49 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è



Presidente del Consorzio e ne ha quindi la rappresentanza legale e la firma sociale.

Nell'assenza o nell'impedimento del Presidente tutte le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente a ciò designato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 50 - Il Revisore Unico viene nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Revisore Unico esercita le funzioni di controllo previste dalla legge, vigila sull'osservanza dello statuto e della normativa civilistica e fiscale.

Il suo compenso è fissato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 51 - Le controversie che dovessero sorgere tra i soci ed il Consorzio relativamente all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto, non composte entro un mese dal loro insorgere, sono rimesse esclusivamente alla decisione di un organo arbitrale composto da tre membri tutti nominati dal presidente del Tribunale di Catania. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale; la sede del collegio sarà presso il domicilio del presidente del collegio. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 180 giorni dalla nomina. Il Collegio arbitrale avrà funzioni di arbitro irrituale ed assumerà le proprie determinazioni, nel rispetto del contraddittorio secondo diritto; avrà potere di deviare dal risultato conseguente alle norme di diritto ove tale risultato fosse ritenuto palesemente iniquo sulla base della valutazione dei fatti e di una regola di equità che gli arbitri dovranno individuare e motivare riferendosi a criteri e principi generali.

Il Collegio depositerà il lodo presso il Consorzio entro novanta giorni dalla nomina del presidente, salvo una proroga per un periodo non superiore ad ulteriori novanta giorni, delibera dallo stesso Collegio arbitrale. Ulteriori proroghe potranno essere concesse dalle parti.

Il collegio dovrà comunicare la sua decisione alle parti contendenti con relativa motivazione mediante plico raccomandato.

Rimane sempre salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

#### ESERCIZIO SOCIALE E LIBRI SOCIALI

Art. 52 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consta di tre parti: conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispose il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea insieme alla relazione e formula uno schema di bilancio preventivo per il successivo esercizio da approvarsi entro i termini di legge o, qualora particolari esigenze lo richiedano, non oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'e-

sercizio consortile.

Art. 53 - Sono libri obbligatori del Consorzio:

- il libro generale dei consorziati da tenersi a cura del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze della Assemblea da tenersi a cura del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione da tenersi a cura del medesimo;
- il libro degli inventari;
- il libro delle adunanze del Collegio Sindacale da tenersi a cura del Presidente del Collegio stesso;

Art. 54 - Il Consiglio di Amministrazione su proposta del suo Presidente, può nominare un Direttore della Struttura operativa fissandone le mansioni ed il compenso. Questi è alle dipendenze del presidente del Consiglio o dei suoi Delegati ed è responsabile, per la parte che gli compete, dell'applicazione dello Statuto, dei Regolamenti e di quanto il Consiglio delibera circa l'attività del Consorzio stesso.

Il Direttore è responsabile dell'operato di tutto il personale del Consorzio, che da lui dipende.

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 55 - In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori i quali dovranno redigere il bilancio finale di liquidazione.

Il riparto del risultato del bilancio finale di liquidazione dovrà essere diviso per il numero totale dei consorziati, in proporzione ai voti che ciascun Socio esprime nell'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento.

Le spese della Liquidazione graveranno sul Fondo consortile e, se questo non sarà sufficiente a coprirle, esse graveranno pro quota, su ogni consorziato proporzionalmente al numero dei voti di cui gode per ogni categoria. La quota del consorziato insolvente si accrescerà agli altri consorziati.

#### NORME TRANSITORIE

Art. 56 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

**F.to: Schilirò Biagio**

**Filippo Azzia notaio**